

**DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
dell'11 maggio 2015**

sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2015/921]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾ («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 15 *bis* della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, l'11 maggio 2015

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il president

Sezai UÇARMAK

⁽¹⁾ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

